

Polizza n° 01451350000008

Sostituisce la polizza n° 01451350000001

Agenzia di BRESCIA DALMAZIA

Codice agenzia 014513 - Partizione 054

Contraente Movimento Libere D.b.n. Codice fiscale: 97677080158
Indirizzo: Piazzale Segrino, 1 - 20159 - Milano (MI)

Durata 1 anno Inizio: 10/06/2018 Scadenza: 10/06/2019 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 10/06/2019

Rate successive Scadenza: 10/06 di ciascun anno

Rateazione Annuale dal 10/06/2019

Allegati NO

Garanzie

1 ASSICURATO

Tutela Legale compresa

Tutela Legale Rischi circolazione esclusa

Perdite Pecuniarie esclusa

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Tutela Legale	3.298,96	--	3.298,96	21,25	701,04	4.000,00
Premio annuo euro	3.298,96	--	3.298,96		701,04	4.000,00
Tutela Legale	3.298,96	--	3.298,96	21,25	701,04	4.000,00
Premio alla firma euro	3.298,96	--			701,04	4.000,00
Rate successive euro	3.298,96	--	3.298,96		701,04	4.000,00



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. CTLEG 6 - ED. 03/05/2018 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. CTLEG 2 - ED. 4500/2018
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in BRESCIA il 08/05/2018.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa. Dichiara inoltre di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle "Condizioni generali di Servizio" per l'utilizzazione della firma elettronica avanzata Cattolica e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa; di confermare la veridicità dei dati forniti all'intermediario e di acconsentire l'utilizzo dei dati per l'utilizzo della firma elettronica e di avere titolo a richiedere l'attivazione e ad utilizzare il relativo Servizio per la sottoscrizione del presente contratto.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
DIREZIONE



CONTRAENTE




Movimento Libero
presidente

P.le Segno 1, 20136

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; art. 3 - esclusioni; art. 6 - decorrenza della garanzia; art. 7 - periodo di carenza; art. 8 - estensione del periodo di garanzia; art. 10 - durata del contratto - disdetta - proroga; art. 11 - recesso in caso di sinistro; art. 18 - gestione del caso assicurato.

CONTRAENTE



Movimento Libero
presidente


P.le Segno 1, 20136

C.F. 9787703015

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. CTLEG 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. CTLEG 2 - ED. 4500/2018; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE



Movimento Libero
presidente

P.le Segno 1, 20136

C.F. 9787703015

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCHEDA TECNICA N. 1**F - SEZIONE LIBERA**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 01451350000008

Persona Giuridica Movimento D.b.n.
Descrizione Associazione professionale operatori shiatsu e di discipline bio naturali.

TUTELA LEGALE

	<i>Somma assicurata Massimale in euro</i>		<i>Premio annuo netto in euro</i>
Tutela Legale	21.000,00		3.298,96
Premio annuo totale netto		euro	3.298,96

TUTELA LEGALE DEGLI ASSOCIATI MOVIMENTO D.B.N.

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Associati: I soggetti assicurati, ossia coloro che abbiano sottoscritto la tessera associativa annuale della Contraente per soci ordinari o benemeriti.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Società: la **SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOOC. COOP.**

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Premessa

La presente polizza collettiva viene stipulata dal Contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati e stabilisce gli obblighi derivanti dal contratto per il Contraente e anche i termini e le condizioni applicabili agli Assicurati. Conseguentemente, i diritti, gli oneri e gli obblighi relativi al rapporto assicurativo sorgono direttamente in capo agli Assicurati nei confronti della Società.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla **SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE** a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di

sinistro: denunce@arag.it, fax per invio successiva documentazione relativa alla

gestione del sinistro 045.8290449.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**
3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11, comma 3, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione 1. L'Assicurato

è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono **comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.**

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può **richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve **comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.**

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Per gli Associati già tesserati alla data di effetto della presente polizza, salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del medesimo giorno, se in quel momento il premio è stato corrisposto. **In caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui la Contraente effettua il pagamento**, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. Per gli associati nuovi tesserati durante il corso del periodo assicurativo il rischio è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del medesimo del giorno del tesseramento.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata **almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza.**
2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, **ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.**
2. Se il Contraente **non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza** e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio **entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**
4. Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, **tramite i mezzi di pagamento previsti dalla normativa vigente, salvi i limiti previsti dalla stessa e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.**

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate come descritto nel frontespizio di polizza alla voce "Premio".

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento **alla data della prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza,** se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza,** in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, **decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**
5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione **fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.** Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto **deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.**
2. In ogni caso **deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.**
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliatura di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **esibire la tessera associativa in corso di validità che comprovi il diritto alla copertura e una dichiarazione scritta della Contraente che lo confermi.**
- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. **La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. Dal 20 marzo 2011, qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, **l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale **l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Qualora le parti concordino per l'indicizzazione del massimale, delle indennità e del premio vale quanto segue:

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
 - a) nel corso di ogni anno solare viene adottato, come base di riferimento iniziale e per gli eventuali aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
 - c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, **sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**
3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 17 - Calcolo e regolazione del premio

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base al numero di Associati alla Contraente, ossia coloro che abbiano sottoscritto la tessera associativa per l'anno di riferimento.

Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

a) **in una parte fissa**, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. **Tale parte fissa di premio è da considerarsi premio minimo di polizza e quindi comunque dovuto alla Società.** Esso è determinato sulla base di un numero **minimo di 400 (quattrocento) associati**, con un premio procapite per singolo Associato di € 10,00 (dieci/00) finiti, di cui € 1,75 (uno/75) a titolo imposte al 21,25%.

b) **a saldo, mediante la regolazione del premio**, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo del numero effettivo degli Associati al termine dello stesso periodo e sulla base del medesimo premio procapite stabilito al precedente punto a). **Il premio procapite si intende comunque interamente dovuto anche per gli Associati nel corso dell'anno di riferimento a prescindere dalla data di effettivo tesseramento.**

La Contraente è comunque esonerata dalla comunicazione delle variazioni positive o negative nel numero degli Associati in corso d'anno.

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via anticipata alla scadenza di ogni periodo assicurativo, **quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.**

4. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura superiore a quello corrisposto in via anticipata **la Contraente è obbligata a:**

a) **comunicare alla Società, in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo assicurativo di riferimento la variazione positiva del numero effettivo degli Associati.**

b) **versare nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto a titolo di regolazione, l'importo del premio stesso.**

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione;
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art.18 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari di Polizza

Art. 20 – Prestazioni garantite

Le garanzie, previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a favore degli **Associati alla Contraente, ossia coloro che abbiano sottoscritto la tessera associativa per soci ordinari o benemeriti e che genera il diritto alla copertura assicurativa di Tutela Legale.** Le garanzie sono prestate per i casi

assicurativi di seguito indicati e connessi ad **eventi insorti nell'ambito dell'esercizio della propria attività in ambito DBN.**

Le garanzie valgono per:

1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente e agli Assicurati le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con **sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo;**
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre **30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione** la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art. 21 – Esclusioni – lett. b) ed e).

3. Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.**

Le presenti prestazioni operano a parziale deroga all'art. 21 Esclusioni – lett. b) per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo – in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, **il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;** quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

3.1 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti - Preposti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione - Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività connesse alle proprie attività professionali assicurate dalla presente polizza.

Le garanzie valgono anche qualora l'Assicurato, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 21 - Esclusioni - lett. h).

3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite 3.4:

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'art. 21 – Esclusioni – lettera i);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.**

4. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

5. Controversie relative a locazione o proprietà. Controversie contrattuali relative alla locazione, e controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativamente alle **sedimmobili, anche distaccati, strumentali all'esercizio dell'attività dell'Assicurato.**

6. Spese di resistenza. Le garanzie vengono prestate all'Assicurato per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- in primo rischio qualora la polizza di RC non esista.

Art. 21 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla circolazione stradale e comunque dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti connessi all'esercizio della professione medica;

- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) per controversie tra Associati e tra Associati e Contraente;
- k) per controversie nei confronti della Società e/o ARAG.

La presente normativa è parte integrante del contratto, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto in BRESCIA il 10/06/2018


CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

Il Contraente/Assicurato

CATTOLICA
COOPERATIVA CATTOLICA ASSICURAZIONE

MASSIMO GUARNIERI
AGENTE GENERALE

Via Dalmazia, 23 Tel. 030.304895 - 030.3398864
20126 BRESCIA brescia@dalmazia@cattolica.it



Movimento Libere DBN
presidente
Via Seggino 1, 20159 Milano
C.F. 97677080158